



**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE
DEL TRASPORTO ALLIEVI DELLE ZONE PERIFERICHE
E LA CONCESSIONE DI SUSSIDIO COMUNALE ALLE FAMIGLIE
CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO**

(MOZIONE FILIPPO RODONI)

(del 28 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 20 del 21 dicembre 2004;

d e c r e t a :

Art. 1

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a tutte le famiglie che hanno i bambini che frequentano l'Istituto scolastico comunale.

Art. 2

Il Comune partecipa ai costi di trasporto con mezzi pubblici degli allievi dell'Istituto scolastico comunale. L'importo del sussidio è del 50 % del costo dell'abbonamento annuo.

Art. 3

Il sussidio di cui all'articolo 2 non potrà essere superiore a fr. 25'000.- annui. Qualora la spesa dovesse risultare superiore il Municipio potrà diminuire la percentuale di sussidio.

Art. 4

Il sussidio viene versato direttamente alla Ditta che organizza il servizio.

Art. 5

Al Municipio è data facoltà di definire i limiti abitativi entro i quali si può beneficiare del servizio sussidiato.

Art. 6

Il funzionamento del servizio è organizzato direttamente dall'imprenditore e l'amministrazione dell'Istituto scolastico comunale è a disposizione per i contatti con le famiglie.

Art. 7

L'entrata in vigore è fissata con l'inizio dell'anno scolastico 2004 / 2005.

Art. 8

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in materia.

Biasca, 28 febbraio 2005

Adottato con DCC 28.02.2005.

Pubblicato all'albo comunale dal 01.03.2005 al 05.04.2005. Trasmesso per la ratifica il 07.04.2005.

Ratificato dal Consiglio di Stato il 12.05.2005.